

Codice A1814B

D.D. 6 maggio 2020, n. 1230

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in variante alla Determinazione Dirigenziale n. 3604 del 09.11.2018 per movimenti terra finalizzati ad estirpo e reimpianto di vigneto, nel Comune di Ricaldone (AL). Richiedente: Gaglione Lorenza.



ATTO N. DD-A18 1230

DEL 06/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in variante alla Determinazione Dirigenziale n. 3604 del 09.11.2018 per movimenti terra finalizzati ad estirpo e reimpianto di vigneto, nel Comune di Ricaldone (AL). Richiedente: Gaglione Lorenza.

Con Determinazione Dirigenziale n. 3604 del 9.11.2018, a firma del Responsabile del Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti, si autorizzava la Sig.ra Gaglione Lorenza, in qualità di imprenditrice agricola, all'intervento di movimento terra finalizzato ad estirpo e reimpianto di vigneto, nel comune di Ricaldone (AL), e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 13.955,00 mq. parzialmente boscata, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 11.410,00 mc.

In data 26.03.2020, prot. n. 15597, è stata presentata istanza, dalla titolare della sopra citata autorizzazione, tesa ad ottenere una variante al progetto autorizzato, consistente in un ampliamento dell'impianto di vigneto su un mappale adiacente, per una superficie totale stimata in circa 5.530,00 mq., parzialmente boscata.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici dott. Geol. Luigi Foglino e Dott. Agr. Maurizio Zailo, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

In sintesi, dall'esame della documentazione sopraindicata si evince che l'intervento in previsione consiste nella trasformazione d'uso del suolo da terreno saldo e boscato a coltivo per la realizzazione di vigneto, in variante al progetto autorizzato in precedenza.

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi dei commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti, l'intervento in oggetto è soggetto a compensazione parziale su una superficie di 4.000,00 mq. per un importo complessivo di euro 4.500,00, come da calcolo effettuato dal tecnico incaricato, già versati.

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 e della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017, la richiedente ha fatto pervenire al Settore scrivente un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello regionale approvato.

Conclusa l'istruttoria di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici e forestali di competenza, relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, viste le relazioni istruttorie geologica e forestale, favorevoli con prescrizioni, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

dato atto che il procedimento è stato chiuso nei tempi;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il RDL 30/12/1923, n. 3267;
- vista la L.R. n. 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/AMB del 31.08.2018;
- visto l'art. 17 della LR n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Sig.ra Gaglione Lorenza, in qualità di imprenditrice agricola, ad effettuare la variante al progetto in oggetto, autorizzato con Determinazione n. 3604 del 09.11.2018, nel comune di Ricaldone (AL), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata totale di circa 19.485,00 mq. parzialmente boscati, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. i movimenti di terra necessari per la realizzazione dei lavori dovranno essere limitati allo stretto necessario e comunque non superiori a quanto previsto in progetto.

2. I lavori dovranno essere realizzati a regola d'arte e in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi e dei riporti, in accordo con i disposti del D.M. 17/01/18.
3. Le operazioni di riporto dovranno essere eseguite per strati successivi ben compattati in modo da garantire un sufficiente costipamento del terreno; il piano d'appoggio del materiale riportato dovrà essere preliminarmente scarificato al fine di evitare fenomeni di scivolamento.
4. Le scarpate finali risultanti dai lavori di movimentazione del terreno dovranno essere realizzate con un profilo di sicura stabilità ai sensi del D.M. 17/01/18.
5. In tutta l'area interessata dai lavori, dovrà essere eseguita un'accurata regimazione delle acque superficiali e profonde, secondo le indicazioni e lo schema allegati alla relazione geologica, in modo da impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse; particolare cura ed attenzione dovrà essere posta alla realizzazione della trincea drenante, secondo le indicazioni riportate nella relazione geologica.
6. Le opere di regimazione idraulica dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica lungo tutto il loro sviluppo in modo da garantirne l'efficienza nel tempo, soprattutto in occasione di intensi e/o prolungati eventi meteorici.
7. Al fine di ridurre i processi di ruscellamento e di erosione superficiale, l'impianto del vigneto in progetto dovrà essere effettuato con disposizione a giropoggio, con inerbimento delle capezzagne e delle zone di interfilarie.
8. Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella relazione geologica tecnica allegata al progetto.
9. Eventuali ulteriori varianti agli interventi in progetto, dovranno ottenere l'autorizzazione preventiva dal Settore scrivente.
10. Nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione al Settore scrivente per una valutazione dell'entità della variante.
11. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale.
12. Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in canali e corsi d'acqua in genere.
13. Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
14. L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo

Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.

15. Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria per valutare la compatibilità tra l'eseguito in difformità e le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di ventiquattro mesi e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti. Qualora nei successivi 60 giorni non sia pervenuta la comunicazione di fine lavori di cui al punto 13) si procederà ad un accertamento d'ufficio;

- di dare atto che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- di dare altresì atto che l'intervento in oggetto è soggetto ad una compensazione parziale di euro 4.500,00, già versati, e che è già stata presentata l'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 e della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, previsti per la realizzazione delle opere; l'autorizzazione inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata), da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Grazia Pastorini

Giorgio Cacciabue

Marco Campana

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli